



Sentenza n. 130 del 2023

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Maria Rosaria San Giorgio
decisione del 19 giugno 2023, deposito del 23 giugno 2023
comunicato stampa del 23 giugno 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 124 del 2022

parole chiave:

PREVIDENZA - IMPIEGO PUBBLICO - TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO

disposizioni impugnate:

- art. 3, comma 2, del [decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79](#);
- art. 12, comma 7, del [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#).

disposizione parametro:

- art. 36 della [Costituzione](#)

dispositivo:

inammissibilità

Il Tribunale Amministrativo Regionale Lazio ha sollevato – in riferimento all’art. 36 Cost. – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, e dell’art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito.

Le due disposizioni, prevedendo rispettivamente il **differimento e la rateizzazione del versamento dei trattamenti di fine servizio**, sono censurate in quanto si **porrebbero in contrasto con la garanzia costituzionale della giusta retribuzione**.

Difatti, il rimettente, basandosi sulla ricostruzione della giurisprudenza costituzionale in materia, ricorda come le **indennità di fine servizio** corrispondano ad **una parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, erogata in differita al momento della cessazione dell’impiego**. Tale carattere dell’indennità di fine rapporto dovrebbe comportare una corresponsione tempestiva dell’ammontare, andando di fatto a **compensare il venir meno della retribuzione lavorativa**. Le **misure** disposte dalle disposizioni censurate **rispondevano a contingenti esigenze di consolidamento dei conti pubblici**; tuttavia, la loro permanenza nell’ordinamento quali **elementi strutturali della disciplina dei trattamenti di fine rapporto costituisce il cuore della violazione – nei confronti del lavoratore pubblico – del principio di proporzionalità della retribuzione ex art. 36 Cost.** e del principio di adeguatezza dei mezzi per la vecchiaia *ex* art. 38 della Costituzione.

La Corte, in via preliminare, circoscrive lo scrutinio di legittimità costituzionale delle disposizioni in esame all'ambito del caso riportato: la censura si riferisce alla parte delle disposizioni in cui si disciplina il trattamento dei dipendenti cessati dal lavoro per raggiunti limiti di età o di servizio. Dopo aver ricostruito la cornice normativa del caso in esame, rileva tuttavia l'**inammissibilità** delle questioni sollevate.

Il giudice delle leggi ribadisce la ricostruzione già svolta in numerose pronunce passate in cui si riconosceva nell'indennità in questione un compenso acquisito «attraverso la prestazione dell'attività lavorativa e come frutto di essa» (sent. n. 106/1996) e di conseguenza, a tutti gli effetti, una parte del patrimonio del beneficiario (sent. n. 243/1993). Proprio questa **connotazione retributiva dell'indennità** include la garanzia della prestazione nell'ambito applicativo dell'art. 36 Cost., facendo emergere – pertanto – la necessità che il **trattamento di fine servizio si sostanzi nella congruità dell'ammontare così come nella tempestività dell'erogazione**.

D'altro canto, la Corte non può non tener conto della discrezionalità del legislatore in materia. Difatti, come già affermato nella sentenza n. 159 del 2019, l'indennità di fine servizio costituisce un rilevante aggregato della spesa di parte corrente, avendo così un **peso ingente nell'equilibrio del bilancio statale**. Pertanto, tale circostanza può comportare per il legislatore **scelte normative eccezionali che comprimano ragionevolmente e proporzionalmente il diritto del lavoratore** alla tempestiva corresponsione del trattamento.

Tuttavia, **il protrarsi stabilmente nel tempo di tali misure di contenimento della spesa pubblica ha gradualmente perso la ragionevolezza originaria**. Altresì, la dilazione oggetto di censura manca finanche del controbilanciamento possibile grazie al riconoscimento della rivalutazione monetaria, contrastando *a fortiori* con la realizzazione effettiva della funzione previdenziale propria dell'indennità di fine servizio.

La Corte conclude ribadendo moniti già esperiti nelle pronunce precedenti: la **discrezionalità del legislatore in materia deve considerarsi limitata nel tempo**, incidendo altrimenti in maniera eccessiva e ingiustificata sulle garanzie costituzionali accordate al lavoratore pubblico. **È necessario che il legislatore intervenga** in materia con una **riforma organica, ispirata ad un bilanciamento ragionevole tra i diritti del lavoratore pubblico in ordine alla tempestività della liquidazione del trattamento e il pareggio di bilancio**.

Dorinda Caccioppo